Quotidiano del Fisco

STAMPA NOTIZIA 21/11/2018

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Reti associative con finanziamenti su misura

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Le reti associative entrano di diritto nel Registro del terzo settore con finanziamenti dedicati e una serie di vantaggi e responsabilità che dovranno essere attentamente valutate dalle organizzazioni che raccolgono all'interno più associazioni o enti per il perseguimento di finalità di interesse generale comuni.

Il Dlgs 117/2017 (Cts) disciplina per la prima volta le reti associative (articolo 41) riconoscendo e valorizzando il ruolo degli enti federativi di «secondo livello». Si tratta di soggetti che svolgono at-tività di coordinamento, tutela, rappresentanza e promozione degli enti del Terzo settore (Ets) ad esse associati, che possono altresì promuovere protocolli di intese con pubbliche amministrazioni e privati.

Due sono le tipologie di reti previste dal legislatore: a rilevanza nazionale o locale, a seconda del numero di associati (almeno 100 Ets o 20 fondazioni Ets, nelle reti locali; almeno 500 Ets o 100 fondazioni Ets, nelle reti nazionali; almeno 100mila persone fisiche nelle reti equiparate a quelle nazionali) e del numero di regioni o province autonome in cui sono dislocate le sedi legali od opera-tive (almeno 5, nelle reti locali e almeno 10 nelle reti nazionali ed equiparate). Con la precisazione che solo le prime potranno svolgere attività ulteriori rispetto a quelle statutarie, ricomprendendo nel proprio oggetto sociale anche le attività di monitoraggio e controllo degli enti associati, nonché di assistenza tecnica nei loro confronti (articolo 41, comma 3, lettere a e b).

Disposizioni ad hoc sono previste per gli atti costitutivi/statuti di questi enti. Per quanto riguarda i soggetti a cui è attribuita la governance, per potersi iscrivere al Registro unico la rete deve avere come amministratori/rappresentanti legali persone che non abbiano

riportato condanne penali passate in giudicato per reati comportanti l'interdizione dai pubblici uffici.

Quanto all'organizzazione interna, potranno essere disciplinate liberamente sia le modalità di voto e intervento in assemblea, sia le competenze attribuite a quest'ultima (anche in deroga a quanto previsto per gli altri Ets associativi (articoli 24, commi 2 e 3, e 25, comma 1, del Cts). Ciò, tuttavia, sempre nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza degli associati e di elettività delle cariche sociali. Così ad esempio, si potrebbero prevedere categorie di associati con più di un voto (per gli associati persone fisiche) o più di 5 voti (per gli associati che siano Ets), seppure entro limiti massimi ragionevoli. Allo stesso modo, sarebbe possibile attribuire a determinati soggetti (associati e non) il diritto di nominare uno o più componenti degli organi sociali, ferma restando la competenza assembleare per la nomina della maggioranza di tali organi. In considerazione della struttura "diffusa" di questi enti, poi, le assemblee potrebbero svolgersi tramite l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, avendo l'accortezza di disciplinare nello statuto quali caratteristiche dovrà avere detta telecomunicazione, al fine di assicurare la verifica dell'identità dei partecipanti e la possibilità degli stessi di assistere ad ogni fase dell'adunanza.

Un ruolo fondamentale verrà svolto dalle reti sul fronte del sostegno agli Ets associati. In base all'articolo 72 del Cts le reti associative potranno accedere alle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore (di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 106/2016), ma solo se sono costituite, operanti ed iscritte al Registro unico da almeno un anno. In ogni caso, tali risorse potranno essere destinate solo ad organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore (e non anche ad enti diversi, pur se eventualmente associati alla rete).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati